

Ministero della Marina Mercantile
Direzione Generale del Demanio
Marittimo e dei Porti

Roma 8/9/1975

- A TUTTE LE CAPITANERIE DI
PORTO

- A TUTTI GLI ENTI PORTUALI

LORO SEDI

CAPITANERIA DI PORTO
BOLOGNA
22634
24 SET. 1975
VI-

Div. XVIII
Prot. 5188596 All.1
L.P.G.

OGGETTO: Consorzi per le aree e nuclei di sviluppo industriali -
Concessione di aree demaniali marittime.

CIRCODARE N.156
SERIE II
TITOLO: Demanio Marittimo

Con le richieste di costruzione di opere portuali avanzate dai Consorzi per le aree e nuclei di sviluppo industriale, é emersa la necessità di definire i limiti da stabilire per l'accoglimento di tali richieste in quanto le disposizioni di cui al Testo Unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con D.P.R. 30 giugno 1967, n.1523 che, com'è noto, trovano applicazione nelle zone ove svolge la propria attività istituzionale la Cassa per il Mezzogiorno, prevedono, per le opere infrastrutturali finanziate dalla stessa Cassa, la possibilità di affidare la costruzione di dette opere, e quindi dei porti, anche ai Consorzi di cui sopra i quali, in virtù dell'art.144 I° comma del T.U. citato, sarebbero tenuti a gestire le opere eseguite.

Dette ultime disposizioni, che consentono, oltre che l'esecuzione, anche la gestione da parte dei Consorzi delle opere infrastrutturali destinate ad insediamenti industriali, hanno fatto sorgere non poche perplessità circa la loro compatibilità con l'attuale legislazione marittima per quanto attiene alla gestione, in particolare delle opere portuali, ove si considerino le specifiche competenze e facoltà previste dal vigente Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di esecuzione in materia di regolamentazione dell'uso del demanio marittimo, di attività amministrativa e di polizia nei porti.

Al riguardo, sentito il Consiglio di Stato, come risulta dal parere allegato in copia, si fa presente che, per la costruzione di porti, i Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, che siano a ciò abilitati, dovranno richiedere la concessione in uso di beni del demanio marittimo all'uopo necessari, la quale sarà limitata alla realizzazione delle opere portuali.

Qualora tali infrastrutture vengano realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno, che é legittimata a farle costruire, a sue spese, da vari organi ed enti, dovrà procedersi alla consegna alla stessa Cassa dei beni del demanio marittimo, a norma dell'art.34 del Codice della Navigazione.

In ogni caso, i porti divengono di proprietà demaniale e vanno quindi acquisiti allo Stato non appena costruiti, essendo essi beni del demanio necessario (art.28 Cod.Nav.e art.822 C.C.).

Pertanto, neppure per i porti costruiti dalla Cassa per il Mezzo giorno può farsi luogo al trasferimento di poteri di gestione a terzi, trattandosi, come si é accennato, di opere che divengono per legge di proprietà demaniale.

Spetta allo Stato di rilasciare concessioni d'uso di beni del demanio marittimo nei limiti della legge relativa. 4

Ai Consorzi, in particolare nei porti costruiti nelle zone di sviluppo, in relazione alle disposizioni di cui all'art.144 T.U. 1967, n. 1523, potrà essere consentito di gestire in proprio le opere che sia conveniente adibire all'uso comune.

I Consorzi potranno da parte loro regolare l'organizzazione dei servizi che intendono fornire agli utenti nell'ambito delle attività da essi disposte, ma, come ribadito anche dal Consiglio di Stato, "dovranno gestire in proprio i servizi stessi e non procedere a sub concessioni (a terzi), ponendosi, come semplice diaframma fra lo Stato proprietario dei beni ed i soggetti al cui esclusivo uso questi siano in realtà destinati".

Anche le concessioni delle aree utilizzabili separatamente da altri richiedenti dovranno essere assentite dall'Amministrazione della Marina Mercantile fermo l'obbligo, secondo il parere espresso dal Consiglio di Stato, "di adibire le aree in modo logicamente collegato alle previsioni del piano regolatore della zona".

Resta, infine, fermo che spettano per legge allo Stato i poteri amministrativi, ed in particolare quelli di polizia, relativi ai porti, come regolato dagli artt.62 e seguenti del Codice della Navigazione. Tali norme non sono state derogate da disposizioni relative alla Cassa.

IL MINISTRO

F.to GIOIA

p.c.c.

IL DIRETTORE DI DIVISIONE

